



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

04 OTT. 2019

Data Protocollo N° 427165 Class: - Prat. Fasc. Allegati N° -

Oggetto: Nuovo comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 - Cessazione qualifica di rifiuto.
Prime indicazioni alle Autorità competenti per l'uniforme applicazione sul territorio regionale del rilascio delle autorizzazioni ai sensi dell'art. 184-ter e 208, 209 e 211 e del Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

Alla Città Metropolitana di Venezia

Alle Province del Veneto

e, p.c.

Al Ministero dell'Ambiente della Tutela
del Territorio e del Mare
dgrin@pec.minambiente.it

All'ARPAV Direzione Generale

All'Associazione Industriali del Veneto

Come noto a codeste Amministrazioni, il punto 19, dell'allegato al D.L. 18.04.2019, n. 32, convertito con modifiche con legge 17.06.2019, n. 55, entrato in vigore il 18.06.2019, ha integralmente sostituito il comma 3 dell'art. 184-ter del d.lgs. n. 152/2006 ponendo difficoltà interpretative circa la sua applicazione

Nel merito della questione si richiamano gli esiti dell'incontro tenutosi con codeste amministrazioni, in data 22.07.2019, il cui verbale è stato trasmesso con nota in data 12.08.2019 n.358154.

Nel contempo la Direzione Ambiente, con nota in data 25.07.2019, n. 332858, trasmessa anche a codeste amministrazioni per opportuna conoscenza, avanzava una richiesta di chiarimenti, al competente ministero, in merito all'applicazione della nuova disposizione normativa, affermando, nelle conclusioni, che *Si è quindi dell'avviso che nelle more dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2 dell'art. 184-ter, tenuto conto di quanto argomentato e salvo diverso avviso di codesto Dicastero, le autorizzazioni fin qui rilasciate ai sensi degli art. 208, 209, 211 e della Titolo III-bis della parte seconda del d.lgs. n. 152/2006, continuino a mantenere la loro efficacia fino alla scadenza delle stesse, ai fini della cessazione della qualifica di rifiuto, nel rispetto dei criteri contenuti nelle medesime.*

A detta richiesta, alla data odierna, non è stato fornito alcun riscontro.

Pertanto, anche su sollecitazione della Direzione Ambiente, l'argomento è stato discusso al tavolo di coordinamento delle Regioni, convocato a tal proposito in data 26.09.2019, il cui esito finale, condiviso, viene trasposto e meglio esplicitato nella presente nota.

In primo luogo si pone in evidenza l'aspetto per cui il comma 3 dell'art. 184-ter, come modificato dalla L. n. 55/2019, faccia implicito riferimento al principio del *tempus regit actum* laddove recita "Le autorizzazioni...sono concesse dalle autorità competenti...", intendendo riferirsi inequivocabilmente solo alle nuove autorizzazioni.

Per quanto riguarda quindi quelle in essere all'entrata in vigore della richiamata norma, va da sé che le stesse continueranno ad esplicare la loro efficacia fino alla naturale scadenza.

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940

e-mail: ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>

ambiente@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco LKUECV



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

Inoltre sottolineato che il comma 3 novellato dell'art. 184-ter, non prevede alcun regime transitorio per la sua entrata in vigore né una procedura di adeguamento delle autorizzazioni già rilasciate, non può che dedursi che queste ultime non debbano essere riesaminate prima della loro scadenza.

La sopra riportata lettura della norma, che nella sostanza ricalca quanto già comunicato con nota inviata al ministero dalla Direzione Ambiente, salvaguarda le autorizzazioni vigenti che sono state rilasciate nel rispetto dei criteri fondamentali della Direttiva europea laddove si prevede che la sostanza, o l'oggetto recuperati, non devono portare a impatti complessivi negativi sull'ambiente e sulla salute umana.

Nel contesto generale, appare utile richiamare l'approvazione da parte del Senato, della legge di delegazione europea (30.07.2019), ed in particolare l'art. 16 *Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*, attribuisce la delega a *"riformare la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto, in attuazione delle disposizioni dell'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dall'articolo 1, numero 6), della direttiva (UE) 2018/851"* nel rispetto dell'indicazione di: *"1) disporre che le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo della disciplina di cui alla presente lettera siano fatte salve e possano essere rinnovate, eventualmente anche al fine dell'adeguamento alle migliori tecnologie disponibili (BAT), unitamente alle autorizzazioni per le quali sia stata presentata l'istanza di rinnovo alla stessa data, nelle more dell'adozione dei decreti e nel rispetto dei criteri generali di cui all'articolo 184-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 2008/98/CE, come modificato dalla direttiva (UE) 2018/851.*

Risulta pertanto oltremodo evidente la volontà del legislatore di fare salve le autorizzazioni esistenti prevedendo, nonché, di consentirne il loro rinnovo e in subordine di concedere alle Autorità competenti regionali, la possibilità di autorizzare la cessazione della qualifica di rifiuto "caso per caso".

Per quanto sopra argomentato e tenuto conto di quanto emerso dal confronto nell'ambito del tavolo di coordinamento sopra citato, nelle more di un chiaro pronunciamento statale, e persistendo una situazione di palese incertezza interpretativa, si raccomanda **di non intervenire amministrativamente in modo irreversibile sui titoli autorizzativi ad oggi vigenti** e di non procedere, quindi, per ora, a stralciare le operazioni di recupero già autorizzate e conformi alla norma ai tempi vigenti.

Si sottolinea inoltre che i procedimenti relativi alla richiesta di nuove autorizzazioni o a rinnovi di autorizzazioni vigenti dovranno essere valutati sulla base del nuovo testo dell'art. 184-ter, non potendosi autorizzare cessazioni di qualifica del rifiuto non previste da regolamenti comunitari o da decreti ministeriali e norme nazionali.

Si precisa che le indicazioni fornite restano valide fino ad eventuale diversa posizione espressa dal Ministero dell'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, a cui si invia la presente circolare per conoscenza.

Distinti saluti.

Attesto che la presente copia, composta di n° 2 pagine / UNO fogli, è conforme all'originale conservato agli atti.
Venezia, 04.10.2019

Direzione Ambiente
Il Direttore
Ing. Loris Tomiato



Dott. Massimo Inghrosso

P.O. Rifiuti speciali
Dott. Massimo Inghrosso

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Ambiente

Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia - tel 041/2792143-2186 - fax 041/2792445-3940
e-mail: ambiente@regione.veneto.it - <http://www.regione.veneto.it>
ambiente@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco LKUECV

Area Tutela e
Sviluppo del Territorio
IL DIRETTORE
Dott. Nicola Dell'Acqua
FIRMATO